



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE FEDERALISMO FISCALE

Roma, 24 APR. 2009

Prot. 12605/2009

All'Unione Province Italiane
Piazza Cardelli , 4
00186 ROMA

OGGETTO: Imposta provinciale di trascrizione (IPT). Artt. 52 e 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Chiarimenti in ordine alle disposizioni recanti la potestà regolamentare delle Province. Riduzione della tariffa base.

Con la presente nota si forniscono chiarimenti in ordine alle incertezze sorte in materia di imposta provinciale di trascrizione - IPT - circa la possibilità da parte delle Province di deliberare misure tariffarie d'imposta al di sotto di quelle base approvate secondo le modalità di cui al comma 11 dell'art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e di deliberare agevolazioni ed esenzioni nei regolamenti concernenti l'IPT.

Occorre innanzitutto ricordare che l'IPT rientra nel *genus* dei c.d. tributi attribuiti (alle regioni ed agli enti locali), identificato dal punto di vista generale in virtù di una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale che si è formata a partire dal 2003 (prime pronunce: sentenze della Corte Costituzionale nn. 296/2003; 297/2003; 37/2004; 381/2004; 75/2006). Caratteristica dei tributi attribuiti, è quella di essere tributi statali rispetto alla cui disciplina originaria le regioni e gli enti locali hanno margini di intervento modificativo nei soli ambiti e limiti fissati dalla legge statale (di norma, la stessa legge che ha istituito e regolato il tributo attribuito).

Circostanza questa che, in base alla giurisprudenza costituzionale citata, porta ad affermare che la determinazione da parte dello Stato della misura minima delle tariffe (c.d. misura di equilibrio finanziario) e delle agevolazioni ed esenzioni del tributo in questione, rientri nel novero degli elementi essenziali impositivi fissati dallo Stato e rispetto ai quali, pertanto, l'ente locale non ha alcun margine di intervento, se non nei limiti fissati dal legislatore nazionale.

In buona sostanza, può ritenersi che per le province un divieto di *ius variandi* sotto soglia statale risulta confermata, a legislazione vigente, proprio dalla citata giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, in base alla quale i tributi istituiti e disciplinati da norme statali, ancorché il gettito sia destinato alle autonomie territoriali, non possono essere modificati negli elementi essenziali (fissati dallo Stato) mediante interventi degli enti locali cui il gettito del tributo è destinato.

In particolare, nella sentenza n. 37/2004 la Corte Costituzionale ha chiarito che il sistema finanziario e tributario degli enti locali delineato dall'art. 119 della Costituzione richiede *“come necessaria premessa l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell'intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali.* Fino a quando tale disegno non sarà definitivamente completato l'attuale sistema è caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora in non piccola parte *“derivata”*, cioè dipendente dal bilancio statale, e da una disciplina statale unitaria di tutti i tributi, con limitate possibilità riconosciute a Regioni ed enti locali di effettuare autonome scelte.

Pertanto, sostiene la Corte *“oggi non si danno ancora, se non in limiti ristrettissimi, tributi che possano definirsi a pieno titolo “propri” delle Regioni o degli enti locali ... nel senso che essi siano frutto di una loro autonoma potestà impositiva, e quindi possano essere disciplinati dalle leggi regionali o dai regolamenti locali, nel rispetto solo di principi di coordinamento, oggi assenti perché “incorporati”, per così dire, in un sistema di tributi sostanzialmente governati dallo Stato. Anche i tributi di cui già oggi la legge dello Stato destina il gettito, in tutto o in parte, agli enti autonomi, e per i quali la stessa legge riconosce già spazi limitati di autonomia agli enti quanto alla loro disciplina ... sono istituiti dalla legge statale e in essa trovano la loro disciplina, salvo che per i soli aspetti espressamente rimessi all'autonomia degli enti territoriali.”*

In questo contesto deve essere fatto rientrare l'art. 56, del D. Lgs. n. 446 del 1997, che stabilisce che le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, istituire l'IPT sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al PRA avente competenza nel proprio territorio e che l'imposta è applicata sulla base di un'apposita tariffa, le cui misure possono essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'art. 54, fino ad un massimo del 30%.

Dette tariffe sono state approvate dal D. M. 27 novembre 1998, n. 435, ai sensi del comma 11 del citato art. 56, il quale prescrive che esse siano stabilite *“in misura tale da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale”*.

Si deve aggiungere che i trasferimenti erariali verso le Province sono stati riparametrati, a regime, in virtù delle disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 61 dello stesso D. Lgs. n. 446 del 1997, in base al quale *“A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952* . Lo stesso comma 2 dell'art. 56 stabilisce, inoltre, che le maggiorazioni di gettito conseguenti agli eventuali aumenti deliberati dalle Province *“non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province”*.

Tali disposizioni possono essere considerate, alla luce della giurisprudenza costituzionale appena citata, come attuative del sistema tributario e contabile dello Stato e di perequazione delle risorse finanziarie che l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

Dalla lettura sistematica delle norme in questione emerge, inoltre, che le disposizioni recate dall'art. 56 assumono carattere di norma speciale rispetto all'art. 52 dello stesso D. Lgs. n. 446 del 1997, il quale dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

Pertanto, da quanto sopra evidenziato, discende che, fino a quando non sarà attuato il nuovo sistema finanziario e tributario degli enti locali delineato dall'art. 119 della Costituzione, le province, comprese anche quelle autonome e quelle delle regioni a statuto speciale, non possono intervenire sulle tariffe IPT se non nei limiti stabiliti dal legislatore nazionale. Ciò vuol dire che le tariffe fissate dal D. M. n. 435 del 1997 non possono essere diminuite ma solo aumentate entro la percentuale prevista dal comma 2 dell'art. 56 in esame.

Nello stesso quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, rientra l'impossibilità per le province in questione di approvare agevolazioni ed esenzioni diverse da quelle previste da leggi statali, vale a dire quelle previste da:

- l'art. 15 del D.P.R. n.601/1973 relative ad atti per finanziamenti agevolati;
- l'art. 19 legge n. 74/1987 relative a procedimenti di scioglimento o di cessazione di matrimonio e separazione;
- l'art. 8 della legge n.266/1991 relative ad eredità, donazioni per associazioni di volontariato;
- l'art. 46 della legge 374/1991 relative ad atti del giudice di pace;

- l'art. 56, comma 6, del D.Lgs.446/1997 relative a cessione di mezzi di trasporto usati per contribuenti che ne fanno commercio ed altre agevolazioni
- l'art. 21 del D. Lgs. n. 460/1997 relative alle Onlus;
- l'art. 8 della legge 449/1997 relative a portatori di handicap;
- l' art. 56 comma 11 del D.Lgs n. 446/1997 in base al quale è stato emanato il D.M. 435/1998 che ha recepito l'esenzione relative ai motocicli;
- l'art. 30 comma 7 della legge n.388/2000 relative all' estensione ad altre categorie di soggetti disabili;
- l'art. 118 D.lgs. n.267/2000 relative a trasferimenti di beni mobili da enti locali ad aziende strumentali.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella

